



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2017

Oggetto: Iscrizione Registro dei Praticanti – Certificato del Casellario giudiziario con condanne penali.

Rispondiamo in merito alla iscrivibilità nel Registro dei Praticanti di un perito industriale, il quale, alla verifica effettuata dal Collegio, risulta essere stato condannato.

La normativa in tema di praticantato e di partecipazione al relativo esame prevede, al comma 3° dell'art. 6 della Direttiva C.N.P.I. sul praticantato, la presentazione del certificato generale del Casellario Giudiziario.

Come si evince dalla lettura della Direttiva, nessuna conseguenza comporta l'aver o meno il richiedente riportato condanne penali, ai fini della proponibilità della domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti. Ne deriva che la circostanza dell'avvenuta condanna non osta alla partecipazione all'esame di Stato.

Diversa, invero, è la situazione successiva al superamento dell'esame di Stato.

Come è noto, l'avvenuto superamento delle prove di esame non permette direttamente lo svolgimento della libera professione, ma attesta solo l'avvenuta "abilitazione"; lo svolgimento vero e proprio della libera professione richiede un passo successivo, ovvero "l'iscrizione all'albo" (cfr. art. 2, co. 1°, lett. f, e co. 2°, l. n. 17/1990).

Come è noto, per "l'iscrizione all'albo" dei Periti Industriali sono necessari i requisiti di cui all'art. 4 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, ovvero "*godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore a cinque anni*".

Il "*godimento del pieno esercizio dei diritti civili*" (art. 4, co.1, lett. b, R.D: 275/1929 e art. 2, co. 1, lett.b, L. n. 17/90), "*l'ineccepibile condotta morale*" (art. 2, co. 1, lett.c, L. n. 17/90), "*la specchiata condotta morale e politica*" (art. 2, L. 897/1938) devono essere posseduti da tutti coloro che presentino domanda di iscrizione all'Albo professionale. Ciò sta a significare che tali requisiti sono richiesti dalla legge all'atto dell'iscrizione.

Risulta palese che, in quest'ottica, una volta superato l'esame, il Collegio dovrà valutare la condanna alla reclusione di mesi 6 con la sospensione condizionale della pena del candidato, alla luce di quanto dispone l'art. 13, comma 1, R.D. n. 275/1929, che prescrive: "*Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Collegio, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione... (omissis)... Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe l'iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo*".

Pertanto, avvenuto il superamento dell'esame e al momento della presentazione della domanda di iscrizione, il Collegio dovrà, in quella circostanza, valutare la sussistenza del requisito dell'ineccepibile e specchiata condotta morale, di cui all'art. 2, co. 1, lett.c, L. n. 17/90 e art. 2, L. 897/1938, il cui difetto comporta l'impossibilità dell'iscrizione all'albo professionale.